



COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087

Web abruzzo.lnd.it - Email crlnd.abruzzo01@figc.it - PEC Indabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2021-2022
Comunicato Ufficiale N.53
del 7 Marzo 2022

SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

Programma Gare Calcio a 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

Programma Gare Calcio a 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.

ESPORT

[CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE](#)

ALLEGATI



Corte Sportiva di Appello Territoriale

LA CORTE SPORTIVA TERRITORIALE D'APPELLO COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); MASSIMILIANO DI SCIPIO E PIERLUIGI MARIANELLA (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 7.3.2022 LA DECISIONE CHE DI SEGUITO SI RIPORTA.

APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. PUCETTA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER CINQUE TURNI INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE THEODORO DE ALMEID RICARDO IN RELAZIONE ALLA GARA SAN GREGORIO / PUCETTA CALCIO, DISPUTATA IL 20.2.2022 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE "A" (C.U. n° 50 del 24.2.2022 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Pucetta Calcio ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione sopra specificata, adottata dal G.S. nei confronti del calciatore Theodoro de Almeid Ricardo perché, con gioco in svolgimento, sferrava un pugno violento ad un avversario, provocandogli fuoriuscita di sangue dal naso e costringendolo ad abbandonare la gara.

La società appellante, anche in sede di audizione, ha contestato gli addebiti e, in ogni caso, l'entità della sanzione di cui ha chiesto la riduzione, per essere la dinamica dell'accaduto diversa da quella potata sul C.U., in quanto il proprio tesserato, nel tentativo di liberarsi dalla marcatura e cercando di divincolarsi dalla forte pressione dell'avversario alle sue spalle, utilizzava in modo esagerato le braccia e, in maniera energica, lo colpiva involontariamente al volto. A sostegno di tale tesi, produceva ripresa filmata in proprio dell'episodio.

Osserva la Corte che l'appello è infondato e non merita accoglimento. La tesi dell'involontarietà del gesto che ha dato origine alla sanzione è smentita sia dal referto arbitrale, sia dal supplemento di rapporto nel quale si specifica che è stato chiaro l'intento di colpire l'avversario seppure non specificamente al volto. Né vale a suffragare l'ipotesi del gesto fortuito il video allegato al gravame in quanto, anche a voler prescindere dalla delibazione sulla sua utilizzabilità ai sensi dell'art. 61 C.G.S., appare assolutamente irrilevante ai fini del decidere per la presenza di un palo che impedisce di verificare il fatto.



C.U. N.53 del 7.3.2022

La sanzione inflitta dal G.S. appare, inoltre, congrua ed adeguata agli addebiti contestati ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. e), in considerazione della particolare violenza o gravità del gesto che ha cagionato all'avversario una ingente fuoriuscita di sangue e un gonfiore molto marcato, tanto da precludergli una corretta respirazione con conseguente necessità di sostituzione e trasporto in ospedale.

Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d'Appello,

DELIBERA

di respingere l'appello, addebitando la relativa tassa.

I provvedimenti disciplinari comminati dagli Organi della Giustizia Sportiva del C.R. Abruzzo L.N.D. appariranno, sul sito internet abruzzo.lnd.it dal giovedì fino al mercoledì sera. Si precisa, che per disposizioni federali, (Vedi Art. 13 delle N.O.I.F.) tale informazione non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all'Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.

Publicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 7/3/2022.

**Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente
(Concezio Memmo)**

